



Comune di Anzola dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio lavori pubblici e manutenzione

PIANO NEVE E GELO

STAGIONE INVERNALE 2017 – 2018

Per gli interventi di sgombero neve , trattamenti antighiaccio
su strade , percorsi ciclo-pedonali , marciapiedi , piazze ,
parcheggi , scuole ed altro

CAPITOLATO D' ONERI

Il responsabile del servizio
Lavori pubblici e manutenzione

Geom. Castagna Gabriele

Il Direttore
Dell'Area Tecnica

Arch. Ansaloni Aldo

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento antighiaccio (spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo) e di sgombero della neve e attività preventive, connesse e conseguenti da effettuarsi nel periodo **25 Novembre 2017 – 25 marzo 2018** con le modalità di seguito indicate, utilizzando idonei mezzi spartineve e spargitori di salgemma e/o prodotti antigelo e interventi manuali con l'obiettivo di:

- consentire la viabilità e la sicurezza sulle strade, sulle piazze, sulle aree pubbliche, sui camminamenti e sulle piste ciclo-pedonali;
- consentire l'accessibilità e l'evacuazione nei plessi scolastici , e in alcuni edifici di interesse pubblico;
- salvaguardare la pubblica incolumità in conseguenza della possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti a causa dello scioglimento della neve e ghiaccio e per la presenza di rami o alberature che, a causa delle neve o del gelo, siano diventati d'intralcio alla circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche del territorio.

Il servizio comprende le seguenti attività:

- a) controllo, monitoraggio ininterrotto del territorio comunale e attività di vigilanza e attivazione delle operazioni;
- b) fornitura e spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo, sgombero della neve in strade, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di Anzola dell'Emilia, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
- c) responsabilità delle attività di tutti gli addetti impiegati e operanti nel servizio;
- d) coordinamento operativo sul territorio col fine di rilevare situazioni di difficoltà per la circolazione stradale e pedonale oppure ritardi e disfunzioni nell'espletamento del servizio così da attuare tempestivamente le azioni di risoluzione;
- e) responsabilità di risultato per il mantenimento di buone condizioni di percorribilità e di sicurezza in strade, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di Anzola dell'Emilia, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
- f) interventi manuali per lo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo e lo sgombero della neve negli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, negli spazi di accesso agli edifici nei quali si svolgono servizi pubblici o di particolare interesse per la collettività, nelle piazzole di sosta dei passeggeri di autobus, negli spazi attorno ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed attorno ai pali di sostegno dei semafori;
- g) interventi manuali urgenti per delimitare le aree pubbliche interessate dalla possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti di edifici pubblici di proprietà comunale o utilizzati dal Comune di Anzola dell'Emilia ;

h) interventi manuali e/o meccanici urgenti per rimuovere rami o alberature in aree pubbliche che, a causa degli eventi atmosferici connessi con la neve o il gelo, siano diventati d'intralcio per la circolazione o costituiscano pericolo per la cittadinanza;

In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti anche nei giorni precedenti il 20 Novembre 2017 o successivi al 20 marzo 2018. In tali casi saranno previsti compensi aggiuntivi da concordarsi al momento in linea con quelli di capitolato

Il personale comunale impiegato a svolgere attività di sgombero neve o spargimento di prodotti antigelo opererà in autonomia e sarà coordinato dai tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni.

ART. 2) FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO DI SERVIZIO

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata con autentica delle firme dei contraenti ai sensi dell'art. 91, comma 4 del vigente Regolamento comunale dei contratti.

L'importo del servizio prevede:

A - un canone fisso che sarà corrisposto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si determineranno nel periodo prestabilito;

B - un compenso in economia, per l'effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali per lo sgombero della neve e lo spargimento dei prodotti antighiaccio ; questi compensi saranno corrisposti solo in caso di effettiva esecuzione delle attività e delle forniture;

C - un compenso a peso per le forniture antighiaccio previste dal presente Capitolato non comprese nell'importo a canone ; questi compensi saranno corrisposti solo in caso di effettiva esecuzione delle forniture .

L'importo presunto del servizio, ammontante a complessivi € **96.184,80** è così determinato:

A – Compenso forfetario a canone	€ 22.660,00	
Oneri di sicurezza	€ 610,00	
Sommano	€ 23.270,00	€ 23.270,00
B - Prestazioni presunte meccaniche e manuali in economia	€ 46.650,00	
Oneri di sicurezza	€ 920	
Sommano	€ 47.570,00	€ 47.570,00
C – Forniture presunte di prodotti antighiaccio	€ 7.852,77	
Oneri di sicurezza	€ 147,23	
Sommano	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale importo a base di gara compreso oneri di sicurezza		€ 78.840,00
D- Somme a disposizione:		
- IVA 22% su € 78.840,00		€ 17.344,80

Totale importo del servizio		€ 96.184,80
------------------------------------	--	--------------------

PRECISAZIONI

A - L'IMPORTO A CANONE include lo svolgimento delle seguenti mansioni, attività e responsabilità:

1. la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore per ogni giorno di calendario per tutto il periodo interessato ,del personale specializzato, in regola, idoneamente formato, e delle macchine operatrici a caldo adeguatamente attrezzate, assicurate e collaudate per operare su strada da adibire allo spargimento del salgemma e/o prodotti antigelo e allo sgombero della neve;
2. il controllo e il monitoraggio ininterrotto 24 ore su 24 ore, per tutto il periodo interessato, del territorio comunale compreso l'attività di vigilanza e attivazione degli addetti impiegati nel servizio, e contatti con il personale di riferimento del Comune, con lo scopo di informare sulla situazione in corso ;
3. il coordinamento, sul territorio, degli operatori in servizio da espletarsi solamente durante le gelate eccezionali e le nevicate con lo scopo di organizzare costantemente il servizio distribuendo i compiti agli addetti sulla base delle necessità e urgenze del momento, per rilevare situazioni critiche per la circolazione dovute a ritardi o disfunzioni nell'espletamento del servizio e provvedere a riorganizzare le operazioni per consentire una risposta immediata e adeguata alle necessità , e contatti con il personale di riferimento del Comune, con lo scopo di informare sulla situazione in corso;
4. la responsabilità delle attività di tutti gli addetti impiegati nel servizio;
5. la responsabilità di risultato nel mantenimento di buone condizioni di percorribilità e di sicurezza in strade, camminamenti, piste ciclo-pedonali, aree e piazze di pertinenza del Comune di Anzola dell'Emilia, negli accessi degli edifici scolastici comunali ed in aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici o adibiti a servizi pubblici;
6. monitoraggio e prevenzione di situazioni pericolose per la pubblica incolumità derivanti da cadute di lastre di ghiaccio da alcuni edifici pubblici e alla caduta di rami o alberature in sede stradali e in aree pubbliche;
7. interventi meccanici o manuali per liberare dagli accumuli impropri di neve gli attraversamenti pedonali e/o ciclabili, le piazzole di sosta dei passeggeri di autobus ed attorno ai pali di sostegno dei semafori o nelle aree di accesso agli attacchi VVF o agli idranti, alle uscite, scale di sicurezza e vie di fuga in edifici pubblici o in altre situazione **derivanti da errori degli operatori durante l'espletamento del servizio;**
8. interventi urgenti per delimitare con transenne e apposita segnaletica stradale le aree pubbliche interessate dalla possibile caduta di coppi, tegole, lastre di ghiaccio dai coperti di edifici pubblici di proprietà comunale o utilizzati dal Comune di Anzola dell'Emilia;
9. interventi manuali e/o meccanici urgenti per rimuovere rami o alberature che siano d'intralcio per la circolazione o costituiscono pericolo per la cittadinanza in aree pubbliche ovvero per delimitare l'area interessata qualora non siano d'intralcio per la circolazione o non costituiscano pericolo immediato;

10. la disponibilità del salgemma e dei prodotti antighiaccio per tutto il periodo interessato anche in presenza di situazioni meteorologiche particolarmente avverse e perduranti nel tempo.

B - L'IMPORTO IN ECONOMIA DELLE PRESTAZIONI comprende lo svolgimento delle seguenti mansioni, attività e responsabilità:

1. le operazioni di spargimento del salgemma e/o altri prodotti antigelo e lo sgombero della neve in strade, camminamenti, piste ciclo-pedonali e piazze di pertinenza del Comune di Anzola dell'Emilia, nelle aree di pertinenza di alcuni edifici pubblici da eseguirsi con idonee macchine operatrici e/o automezzi a caldo idoneamente attrezzati, assicurati, omologati e/o revisionati per operare su strada o anche manualmente dove non è possibile intervenire con i mezzi meccanici;
2. l'attività manuale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di sgombero della neve, anche nelle scale di emergenza di edifici pubblici o in aree attigue o di pertinenza nelle quali si svolgono servizi pubblici o di particolare interesse per la collettività;
3. gli interventi manuali per lo spargimento dei prodotti antighiaccio in corrispondenza delle piazzole di sosta dei passeggeri di autobus, dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ed attorno ai pali di sostegno dei semafori o in altre situazioni di importanza per la collettività;
4. la fornitura e stesa, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in portici pubblici o di interesse pubblico di segatura di legno per risolvere rischi di scivolosità per i pedoni.

L'importo a misura concernente le prestazioni delle macchine operatrici a caldo e/o del personale impiegato per le lavorazioni in economia meccaniche e/o manuali e la fornitura di prodotti antighiaccio potrà variare in più o in meno anche sensibilmente in funzione della situazione meteorologica che si determinerà e anche azzerarsi in caso di scarse o nulle gelate e/o precipitazioni nevose.

In caso di superamento dell'importo presunto stimato di € 78.840,00 comprensivo degli oneri di sicurezza ma oltre l'I.V.A., riguardante le prestazioni e lavorazioni in economia e la fornitura di prodotti antighiaccio in conseguenza di condizioni meteo avverse, l'effettuazione delle stesse sarà subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa integrativo.

C - L'IMPORTO IN ECONOMIA A PESO PER LE FORNITURE comprende la fornitura del salgemma e/o dei prodotti antigelo.

ART. 3) CESSIONI DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
--

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere ad altri, in tutto o in parte, il servizio in appalto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al responsabile del procedimento, via Grimandi n° 1 – Anzola dell'Emilia. La cessione del credito è efficace ed opponibile se, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente, non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ART. 4) SUBAPPALTO

È consentito affidare in subappalto il solo servizio di spargimento dei prodotti antighiaccio e di sgombero della neve e affidare a terzi i noli a caldo nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente. In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere precisata la volontà di subappaltare o avvalersi dei noli a caldo.

Art. 5) COMPENSI A CANONE E A MISURA

COMPENSI A CANONE

Per compensare la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore di personale specializzato e delle macchine operatrici a caldo idoneamente attrezzate allo scopo, la reperibilità, la sosta, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e le spese di manutenzione, dei mezzi nel periodo compreso fra il 25 Novembre 2017 ed il 25 marzo 2018 è prevista la corresponsione di un premio d'ingaggio a canone di **€ 23.270,00** (di cui € 610,00 per oneri di sicurezza) così determinato:

- per i n. 2 mezzi adibiti allo spargimento del sale: € 900,00 cadauno (di cui cad. € 40,00 per oneri di sicurezza), oltre l'I.V.A.;
- per i n. 9 mezzi adibiti allo sgombero della neve: € 1.570,00 cadauno (di cui cad. € 40,00 per oneri della sicurezza);
- per la lama dotata di coltello in Vulkolan / poliuretano da adibire allo sgombero della neve: € 300,00 (di cui € 40,00 per oneri della sicurezza); il compenso sarà corrisposto a condizione che la lama non sia utilizzata per prestazioni, anche minime, di sgombero neve;
- per la n. 1 piccola macchina operatrice tipo Bob Cat da adibire allo sgombero della neve anche in percorsi stretti: € 1.200,00 cadauno (di cui cad. € 40,00 per oneri della sicurezza);
- per la motopala o turbina spazzaneve manuale: € 340,00 (di cui € 40,00 per oneri della sicurezza);

per compensare a canone fisso ed invariabile l'espletamento delle mansioni di controllo e monitoraggio 24 ore su 24 per tutto il periodo, di tutte le attività di responsabilità e coordinamento, di tutte le Attività di coordinamento sul territorio da espletarsi solamente durante le gelate eccezionali e le neviccate con lo scopo di organizzare costantemente il servizio distribuendo i compiti agli addetti sulla base delle necessità e urgenze del momento, per rilevare situazioni critiche per la circolazione dovute a ritardi o disfunzioni nell'espletamento del servizio e provvedere a riorganizzare le operazioni per consentire una risposta immediata e adeguata alle necessità, e tutte le altre attività previste nel Capitolato d'Oneri **all'Art. 2** "Forma e ammontare dell'appalto di servizio" - "**A**" **Importo a canone**, punti, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, e, all'Art. 8. Compenso di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento /00) di cui € 50,00 (cinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il suddetto compenso forfettario da corrispondere una sola volta per tutta la durata del contratto, verrà riconosciuto solo oltre le 12 ore di uscita e coordinamento dei mezzi a seguito di nevicata

L'importo a canone sarà corrisposto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si determineranno nei periodi prestabiliti.

Si rimanda all'allegato Elenco dei Prezzi Unitari per una più precisa e dettagliata descrizione dei prezzi.

COMPENSI PER PRESTAZIONI IN ECONOMIA E FORNITURE A PESO

1- Il compenso delle prestazioni meccaniche o manuali che sarà corrisposto per ogni ora di effettivo lavoro in orario diurno, notturno, festivo e festivo notturno è il seguente (I.V.A. esclusa):

- nolo a caldo di trattore fino a 80 HP-DT : €/h 53,00 (di cui € 1,00 per oneri della sicurezza);

- nolo a caldo di trattore oltre a 80 HP-DT: €/h 58,00 (di cui € 1,00 per oneri della sicurezza);

- nolo a caldo di mezzo adibito allo spargimento del sale €/h 49,00 (di cui € 1,00 per oneri della sicurezza);

- nolo a caldo di piccola macchina operatrice tipo trattorino o Bob-Cat dotata di lama da neve o di pala €/h 49,00 (di cui € 1,00 per oneri della sicurezza);

- maggiorazione costo orario del trattore che utilizza la lama dotata di coltello in Vulkolan / poliuretano per lo sgombero della neve in Piazza Berlinguer , piazza Grimandi e/o in altre zone con pavimentazioni particolari: €/h 18,00 (di cui € 0,50 per oneri della sicurezza) per ogni ora di effettivo;

- nolo a caldo di motopala o turbina spazzaneve manuale al costo orario di €/h 34,00 (di cui € 0,50 per oneri di sicurezza).

Le prestazioni di noli a caldo di trattori dotati di lama spazzaneve aggiuntivi rispetto a quelli previsti in Capitolato resi disponibili dal Contraente su richiesta del Direttore di esecuzione del contratto saranno compensate alle stesse condizioni degli altri trattori ma senza la quota fissa del compenso a canone.

2- Le prestazioni in economia per l'attività della mano d'opera specializzata o di manovalanza sarà compensata ai seguenti prezzi:

- Mano d'opera di operaio dotato di attrezzatura per l'esecuzione delle operazioni manuali previste nel Capitolato d'Oneri: €/h 27,00 (euro ventisette/00) di cui € 0,75 (euro zero/75) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso);

Le tariffe suesposte comprendono ogni compenso necessario per la fornitura dei veicoli nell'allestimento minimo previsto dal presente Capitolato d'Oneri, con tutti i dispositivi in perfetta efficienza e funzionalità, operativi sulle strade comprese nella zona dell'intervento, compreso il conducente, i carburanti e lubrificanti necessari ed i costi di eventuali riparazioni per guasti.

Il compenso in economia per l'attività di coordinamento operativo dei mezzi, l'effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali che sarà corrisposto solamente in caso di effettiva esecuzione delle attività.

Le prestazioni di sgombero della neve e trattamento antighiaccio compensate a ore non potranno essere interrotte per alcun motivo, salvo i casi di forza maggiore e per necessità di rifornimento e/o cambio di turno del personale o altri giustificati motivi.

Potranno essere giustificate esclusivamente le soste previste nell'ultima parte del capoverso precedente nei limiti di un sosta per ciascun turno di lavoro di otto ore continuative e per un massimo di quindici minuti. Le altre soste, di qualunque natura, non saranno ammesse.

Si rimanda all'allegato Elenco dei Prezzi Unitari per una più precisa e dettagliata indicazione dei prezzi.

3- La fornitura dei prodotti antigelo sarà compensata ai seguenti prezzi:

- cloruro di sodio (sale da miniera - salgemma in cristalli bianchi isotropi per disgelo) per uso stradale in sacchi da 25 kg. Al quintale € 16,30 di cui € 0,30 per oneri di sicurezza;

- cloruro di sodio come sopra indicato ma alla rinfusa ossia scaricato a terra in mucchio. Al quintale € 11,30 di cui € 0,30 per oneri di sicurezza;

- cloruro di sodio (sale marino essiccato grosso calibro – granulometria da 4 a 8 mm) in sacchi da 25 Kg. Al quintale € 17,30 di cui € 0,30 per oneri di sicurezza ;

- cloruro di sodio (sale marino essiccato grosso calibro – granulometria da 4 a 8 mm) in sacconi da 10/14 q.li Al quintale € 16,30 di cui € 0,30 per oneri di sicurezza;

- cloruro di calcio in scaglie per uso stradale in sacchi da 25 kg. Al quintale € 31,30 di cui € 0,30 per oneri di sicurezza.

Si rimanda all'allegato Elenco dei Prezzi Unitari per una più precisa e dettagliata indicazione dei prezzi.

Art. 6) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'espletamento del servizio il contraente dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi, norme regolamentari vigenti in materia di contratti e servizi pubblici e normative specifiche per le prestazioni da effettuare oltre a quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, il Nuovo Codice della strada ed il relativo regolamento d'attuazione.

Art. 7) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Contraente dovrà assicurare che tutti i lavoratori e o subappaltatori e o sub-fornitori comunque impiegati nelle prestazioni inerenti ai servizi di cui al presente capitolato siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e per il quale solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e assicurazione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Inoltre Il Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

A seguito di dettagliata denuncia da parte dei lavoratori o associati e/o delle loro organizzazioni circa il mancato rispetto delle norme sopra citate, il Comune si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla definizione delle responsabilità del Contraente e, se necessario, di sostituirsi ad esso negli adempimenti omessi a favore dei lavoratori ai sensi di legge.

Il Contraente dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo dei dipendenti e o associati e o subappaltatori che impiegherà nel servizio.

Il Contraente dovrà trasmettere anche l'elenco dettagliato delle macchine operatrici e delle loro caratteristiche compreso le lame e gli spargitori di salgemma e/o prodotti antighiaccio.

Tali elenchi dovranno essere costantemente aggiornati e consegnati al Comune di Anzola dell'Emilia in caso di modifiche.

I dipendenti o associati o subappaltatori o sub-fornitori dovranno osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato e dagli atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti oltre che da quelli previsti nell' DUVRI .

Art. 8) ASSICURAZIONE - DANNI E RISARCIMENTI

Sono a carico del Contraente tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per prevenire il verificarsi di infortuni e/o danni a persone e/o cose e/o animali derivanti dalla formazione del ghiaccio e dalla presenza della neve e negli altri casi indicati nel presente Capitolato e nell'elaborato "Modalità di espletamento del servizio".

Il Contraente risponde direttamente di tutti gli eventuali infortuni e/o danni arrecati a persone e/o cose e/o animali che risultassero generati dal personale da esso dipendente o da soci o da altri operatori o eventuali subappaltatori che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto dello stesso.

Il Contraente, con la firma del contratto, dichiara implicitamente di sollevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente a infortuni e/o danni da esso prodotti nello svolgimento del servizio.

Le polizze richieste alla/e ditta/e che effettueranno il servizio neve sono due:

- polizza RCA per i mezzi utilizzati che dovranno avere i massimali non inferiori ai minimi di legge,
- polizza a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera per danni connessi allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

Il Contraente, qualora civilmente responsabile di un danno cagionato a terzi e connesso nell'espletamento del servizio, sotto il profilo della RCA e/o della RCT/O, sarà tenuta a risponderne anche successivamente al termine del contratto sulla base delle norme sancite dalla Legge e dal C.C. in materia.

Art. 9) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1. Relazione illustrativa;
2. Capitolato d'oneri;
3. Modalità di espletamento del servizio;

4. Elenco dei prezzi unitari;
5. Stradari Piano gelo e neve e relativi elaborati planimetrici del territorio;
6. D.U.V.R.I.;
7. P.O.S. redatto dal Contraente.

Art. 10 RENDICONTAZIONI E PAGAMENTI
--

Le attività di spargimento del salgemma e dei prodotti antigelo vanno rendicontate mediante l'invio, entro 3 giorni dal loro inizio, dei verbali delle operazioni svolte sottoscritto dal Legale Rappresentante, accompagnato dalla documentazione confermando le previsioni meteorologiche in peggioramento.

Le attività di sgombero della neve vanno rendicontate mediante l'invio, entro le 48 ore successive dal loro inizio, dei verbali riepilogativi delle operazioni e delle attività cronologicamente eseguite sottoscritto dal Legale Rappresentante indicante, fra le altre cose: - i trattori o mezzi operativi impiegati, - l'orario di entrata in servizio, - l'orario di conclusione delle operazioni, - eventuali sospensioni per manutenzioni o guasti; - stradario interessato; edifici interessati; eventuali danni causati alle proprietà pubbliche o private; note da segnalare; - altro riguardante l'espletamento del servizio.

L'importo a canone sarà corrisposto in due rate in proporzione ai giorni dei due periodi interessati e cioè a dire: primo periodo dal 25 novembre 2017 al 31 dicembre 2017; secondo periodo dal 01 gennaio 2018 al 25 marzo 2018 - dietro presentazione di regolari fatture, nel mese di gennaio 2018, per il primo periodo e nel mese di aprile 2018 per il secondo periodo. I pagamenti saranno effettuati entro i successivi sessanta giorni.

Le attività riguardanti le prestazioni in economia e quelle riguardanti le forniture di materiali saranno contabilizzate al termine di ogni mese e liquidate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Si precisa che tutte le fatture potranno essere emesse solo a seguito di positiva conformità del servizio o delle forniture da comunicarsi preventivamente a cura del Direttore di esecuzione nel termine massimo di 30 giorni.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 il Contraente si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Il Contraente si impegna in particolare a:

- utilizzare il conto corrente di cui al successivo punto 3;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti mediante bonifico bancario o postale riportante in codice identificativo gara (CIG).

3. I pagamenti in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: – Agenzia di (...), IBAN, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: indicare GENERALITÀ E CODICE FISCALE delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'impresa.

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 6 della citata legge.

**Art. 11) CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO -
ATTESTAZIONE DEL REGOLARE ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E
DELLE FORNITURE**

La Direzione di esecuzione del contratto eseguirà durante l'espletamento del servizio, direttamente o tramite incaricati, dei controlli per accertare il rispetto delle condizioni del Capitolato d'Oneri e del contratto.

Nel caso in cui si riscontrino situazioni di irregolarità o inadempienze contrattuali dovrà essere effettuato un sopralluogo in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Contraente o suo delegato entro le successive 24 ore dalla richiesta. In tali sopralluoghi si redigerà un verbale di constatazione delle situazioni rilevate. In caso di assenza del Legale Rappresentante del Contraente o suo delegato si procederà a redigere il verbale alla presenza di due testimoni.

Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti entro trenta giorni dalla ultimazione del servizio dovrà essere redatta l'attestazione del regolare adempimento delle prestazioni e delle forniture fatto salvo casi motivati per i quali si rende necessario prorogare l'emissione.

**Art. 12) PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO – PENALI DIFFERENTI
DAL RITARDO**

1. Nel caso in cui la rimozione completa di lastre di neve ghiacciata o delle lastre di ghiaccio in tratti stradali o aree pubbliche avvenga dopo le 12 (dodici) ore dalla diffida ad adempiere sarà applicata una penale di € 2.000,00 per ogni stradario interessato da tale situazione. Inoltre per i lavori di rimozione della lastra di neve ghiacciata o della lastra di ghiaccio non sarà corrisposto alcun compenso al Contraente..
2. Nel caso in cui tutti i mezzi operativi adibiti allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio non entrino in servizio nonostante l'avverarsi di marcati fenomeni di raffreddamento atmosferico tali da determinare la possibile formazione di una lastra di ghiaccio sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00;
3. Nel caso in cui non sia effettuata la fornitura e la distribuzione dei prodotti antighiaccio previsti in Capitolato nelle situazioni di necessità obiettivamente riscontrate e nelle quantità idonee a causa di esaurimento delle scorte od a motivo della non reperibilità nel mercato del prodotto sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00 per ogni comprovata necessità di distribuzione.
4. Nel caso in cui un mezzo adibito allo spargimento del salgemma od allo sgombero della neve operi in aree non comprese nel Piano neve e gelo o in altre situazioni non espressamente richieste con un ordine di servizio sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ciascuna infrazione e per ciascun mezzo.
5. In caso di ritardo nell'entrata in servizio di macchina spargisale o spazzaneve oltre i 30 minuti dalla chiamata sarà applicata, per ciascun mezzo, una penale pari al doppio della tariffa oraria prevista da applicare per il tempo che intercorre tra la chiamata in servizio e l'inizio dell'effettiva operatività.

6. Nel caso in cui un mezzo operativo adibito allo sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio non entri in servizio nonostante che la situazione meteorologica e/o le condizioni delle strade lo richieda sarà applicata una penale pari ad € 350,00 per ogni mezzo.
7. Nel caso in cui lo stesso mezzo operativo adibito allo sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio non entri in servizio per due volte consecutive nell'arco del periodo lavorativo relativo al servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00.
8. Nel caso in cui un mezzo operativo adibito allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio od allo sgombero della neve interrompa il servizio per motivi non dipendenti da un guasto tecnico o da causa di forza maggiore da giustificare sarà applicata, per quel mezzo, una penale pari ad € 200,00.
9. Nel caso in cui i mezzi adibiti allo sgombero della neve non entrino in servizio nonostante che il manto nevoso abbia raggiunto lo spessore medio di 7 cm, anche solo per singole Aree del territorio o per singoli stradari, sarà applicata una penale di € 10.000,00.
10. Nel caso in cui il Contraente effettui lo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio senza che le condizioni meteorologiche lo richiedano ovvero senza dimostrare, mediante la documentazione di importanti e riconosciute agenzie nazionali o regionali aventi fra i compiti istituzionali quello dello studio delle previsioni meteorologiche la prospettiva del peggioramento delle condizioni atmosferiche, non sarà corrisposto alcun compenso né per le prestazioni in economia rese né per la quantità dei prodotti antighiaccio distribuiti sul territorio.
11. In caso di recidiva di cui al punto precedente sarà applicata una penale di € 200,00.
12. Nel caso in cui un operatore si dimentichi di spargere il salgemma e/o prodotti antighiaccio od a sgomberare la neve in una strada o in un'area prevista nel Piano neve e gelo sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni violazione riscontrata.
13. Nel caso in cui un mezzo adibito allo sgombero della neve non appoggi completamente la lama spazzaneve a terra, fatta eccezione per le strade in mac-adam (cd. strade bianche) in modo così da effettuare uno sgombero parziale della neve fresca sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni situazione riscontrata.
14. Nel caso in cui l'attività di spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio si protragga oltre le 4/5 ore massime sarà applicata una penale di € 179,90 per ogni situazione riscontrata.
15. Nel caso in cui il Contraente non provveda durante il giorno e la notte a vigilare e verificare che non sussistano le condizioni atmosferiche per la formazione del ghiaccio o della neve e, in fase operativa, ad effettuare il coordinamento sul territorio con lo scopo di organizzare costantemente il servizio, rilevare situazioni critiche per la circolazione dovute a ritardi o disfunzioni nell'espletamento del servizio e riorganizzare le operazioni e le risorse in modo tale da consentire una risposta immediata e adeguata alle necessità, sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno consecutivo di calendario.
16. Nel caso in cui un mezzo adibito allo spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio od allo sgombero della neve non esponga in modo ben visibile sul mezzo il

cartello indicante l'operatività per conto dell'Amministrazione Comunale sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni infrazione riscontrata.

17. Nel caso in cui non venga tempestivamente trasmesso il fax e/o il messaggio SMS e/o mail comunicante l'avvio dell'operatività dei mezzi sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni infrazione riscontrata.
18. In caso di richiamo scritto da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o suo incaricato per comprovata eccessiva lungaggine, ingiustificato ritardo o allungamento dei tempi di completamento degli interventi di spargimento del salgemma e/o prodotti antighiaccio o di sgombero della neve sarà applicata una penale di € 200,00.
19. In caso di recidiva di cui al punto precedente sarà applicata una penale di € 500,00.
20. Nel caso in cui non sia tenuto costantemente aggiornato e non sia tempestivamente trasmesso al Direttore di esecuzione del contratto l'elenco nominativo dei dipendenti e/o associati e/o subappaltatori e/o sub-fornitori impiegati nel servizio nonché l'elenco dettagliato delle macchine operatrici e delle loro caratteristiche compreso le lame e gli spargitori di prodotti antighiaccio sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno consecutivo di calendario.
21. Nel caso in cui le attività di spargimento dei prodotti antighiaccio o sgombero della neve siano eseguiti durante lo svolgimento delle attività didattiche o istituzionali senza il preventivo accordo del Dirigente scolastico e del Direttore dell'esecuzione sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni situazione riscontrata.
22. Nel caso in cui gli operatori non indossino i prescritti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dal D. Lgs. 81/2008 sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni situazione riscontrata.
23. Nel caso in cui, durante le operazioni di sgombero della neve nelle strade non asfaltate (cd. bianche) il materiale inerte della superficie stradale venga rimosso o spostato nelle banchine o nei fossi laterali a causa del fatto che la lama non sia stata tenuta sollevata di 2 cm sarà cura del Contraente risistemarlo a propria cura e spese al termine della nevicata. In caso di ritardo potrà intervenire il Comune di Anzola dell'Emilia addebitando le relative spese.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi su eventuali crediti del Contraente nonché sulla cauzione definitiva. L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o posta certificata

Art. 13) ALTRI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto il Contraente si obbliga:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali, previdenziali, infortunistiche ed assicurative del personale impiegato vigenti al momento;
- b) a verificare che vengano costantemente rispettate le norme di sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti o associati o subappaltatori addetti alle operazioni ed alle varie attività di coordinamento, controllo, vigilanza ecc.;

- c) ad accertare la regolarità contributiva e retributiva da parte di tutti gli associati nei confronti degli esecutori del servizio, subappaltatori e soggetti titolari di subappalto o di ogni altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto;
- d) a garantire la perfetta efficienza e sicurezza dei mezzi impiegati nel rispetto delle norme in materia;
- e) ad utilizzare esclusivamente mezzi idonei, omologati ed assicurati per il servizio da espletare;
- f) ad indennizzare qualsiasi danno o infortunio causato a persone e/o cose e/o animali durante lo svolgimento del servizio;
- g) a rispondere nelle sedi di competenza dei danni o infortuni derivanti a persone e/o cose e/o animali in seguito a carenze nell'espletamento del servizio;
- h) a dare applicazione ad eventuali ordini di servizio emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato per interventi aggiuntivi straordinari o urgenti sempre riguardanti attività di sgombero della neve, trattamento antighiaccio e servizi connessi e accessori;
- i) a rendere prontamente disponibile la mano d'opera necessaria per eseguire lo sgombero manualmente o mediante motopala spazzaneve della neve o effettuare trattamenti antighiaccio e servizi connessi in situazioni di emergenza finalizzati a garantire lo svolgimento di attività istituzionali, di particolare interesse per la collettività o di sicurezza per la circolazione;
- j) ad eseguire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di carico e allontanamento in appositi punti di raccolta della neve accumulata nelle piazze o nelle strade in orari serali o notturni per limitare i disagi alla cittadinanza;
- k) ad acquisire i numeri di telefono e dei fax del Comune di Anzola dell'Emilia, della Compagnia Carabinieri di Anzola dell'Emilia, del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Terred'acqua, dei Volontari Protezione Civile di Anzola dell'Emilia per tutte le comunicazioni e informazioni che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di esecutività del presente piano ;
- l) ritirare le copie delle chiavi dei cancelli di accesso ai cortili, ai parcheggi o alle aree recintate degli edifici scolastici e pubblici.

Il Contraente dovrà produrre tempestivamente la fotocopia dei versamenti assicurativi, dei libretti di circolazione dei mezzi corredati di omologazioni, revisioni e di ogni documento utile e necessario atto a dimostrare che gli stessi e le relative attrezzature sono omologati ad operare in strada in regola con le disposizioni vigenti. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e consegnato in caso di modifiche.

Alcuni giorni prima dell'attivazione del servizio dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto sulle strade, piazze, piste per la presa visione e constatazione dello stato dei luoghi .

Art. 14) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
--

Oltre a quanto previsto all'Art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Contraente;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del Contraente;
- c) inosservanza del divieto di cessione del credito.

Al Contraente dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e la parte del compenso a canone ancora dovuto per la normale conclusione del contratto, conteggiato in modo proporzionale.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere dal contratto ai sensi di legge.

ART. 15) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni comunque connessi alla gestione, il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto che regola l'appalto, presterà cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di affidamento con ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente al rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Anzola dell'Emilia.

La garanzia deve avere validità fino ad almeno 180 giorni dopo la data di scadenza dell'appalto prevista per il 20 marzo 2018.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il Contraente è tenuto a provvedere al reintegro nella misura prevista nel termine di 30 giorni.

ART. 16) SCIOPERO

Il Contraente dovrà garantire i servizi con le modalità e le prescrizioni previste, in materia di servizi essenziali, dalla Legge 12.6.90 n. 146 e dai CCNL del comparto Enti Locali, relativamente al contingente di personale da utilizzare e ai tempi per l'informazione all'utenza.

ART. 17) NORME DI SICUREZZA

Compete al Contraente assicurare il rispetto delle norme di cui al D. Lgs 81/2008, e successive modifiche e integrazioni e in particolare la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione del servizio.

All'atto della stipula del contratto e comunque prima l'avvio delle prestazioni dovrà essere consegnato il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e l'art.

131, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 da compilare nel modo indicato dall'Art. 6 del D.P.R. 03/07/2002.

ART. 18) DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto che regola l'appalto, il Contraente elegge domicilio legale nella Provincia di Bologna.

ART. 19) DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e il Contraente che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, quale che sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Bologna.

ART. 20) REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e, comunque, connesse con la stipulazione e la registrazione sono a carico del Contraente.

ART. 21) RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente Capitolato d'onori, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente normativa. Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell'Emilia, via Grimandi n° 1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO); responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Anzola dell'Emilia: Ottobre 2017

Il Responsabile del Servizio
lavori pubblici e manutenzione
geom. Castagna Gabriele